



# CITTA' DI VITERBO

## ORDINANZA DELLA SINDACA

**N.19 del 08/06/2023**

Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

### LA SINDACA

**Visto** il D.L.gs 267/2000 T.U.E.L. con particolare riferimento all'art.50 comma 5°;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.270 del 15/05/2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della Legge n.353/2000 e L.R. 28/10/2002 n.39 con il quale si stabilisce, fra l'altro, che dal 15 giugno al 30 settembre 2023 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio a fine ottobre;

**Preso** atto che il Piano di cui al punto precedente è tuttora vigente, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano AIB 2023/2025, come da nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Registro Ufficiale.U.0553422.22/05/2023;

**Visto** il D.to Lgs. N.1/2018 “Codice di Protezione Civile” che all'art.3 comma 1° lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1° definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**Vista** la Legge 21 Novembre 2000, n° 353 “Legge-Quadro in materia di incendi boschivi”;

**Vista** la Legge Regionale 28/10/2002 n.39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

**Visto** il Regolamento Regionale 18/04/2005 n.7 “Regolamento di attuazione dell'art.36 della Legge Regionale 28/10/2002 n.39”;

**Visto** il D.to Lgs.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

**Visto** il R.D. n.3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi ed i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii;

**Visto** il D.Lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale Atto n.296 del 19/06/2009 avente per oggetto:”Deliberazione di Giunta Comunale 216/08 - aumento dell'importo delle somme da pagare in



misura ridotta con effetto liberatorio per la violazione prevista dall'Ordinanza Sindacale annuale di difesa dei boschi dagli incendi – dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi”;

**Constatato** che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano–rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**Considerato** che, ai sensi della Legge Regionale n.39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n.7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art.2 della richiamata Legge 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatte eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

## **ORDINA**

### **1) Divieti**

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art.2 della richiamata legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;



- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

## **2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi.**

Alle Società di gestione delle ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società autostrade, alla Provincia ed ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette o scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti di ogni altro materiale infiammabile, creando di fatto idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della Legge 394/91 e ss.mm. e di quelle regionali istituite ai sensi della Legge Regionale n.29/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

## **3) Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art.2 della Legge 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburante, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle Attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

## **4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere**

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata L.353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Comune di Viterbo ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale n.7/2005 art.92, comma 1 punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura del richiedente, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata



dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

#### **5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente ed all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 (cinque) metri e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il **15/07/2023**;

#### **6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art.91, comma 1°, del Regolamento Regionale n.7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nei boschi di cui all'art.3 della L.R. n.39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 (cento) metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

#### **7) Divieto di bruciatura dalla vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il **15/07/2023** di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, privi di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

### **Prescrizioni generali ed attività di prevenzione**

#### **8) Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 (cinque) metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza e delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

#### **9) Attività turistiche e recettive**



Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

## **Vigilanza e sanzioni**

### **10) Vigilanza**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

### **11) Sanzioni**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, laddove non sia già prevista una specifica sanzione dalle norme vigenti, è punita con la sanzione amministrativa con il pagamento in misura ridotta previsto con € 150,00, così come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale Atto n.296 del 19/06/2009.

### **12) Norme applicabili**

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto ordinato con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della Legge n.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n.39.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Viterbo e sul sito internet istituzionale del Comune di Viterbo nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio del Comune di Viterbo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del D.to Lgs 02/07/2010 n.104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

L'ESTENSORE

DOTT. MAURO VINCIOTTI

LA SINDACA

DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82 del 07/03/2005